

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN ROCCO MEDOLE ONLUS"

STATUTO

PRINCIPI GENERALI, DURATA, SEDE E CODICE FISCALE.

Art. 1

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominata "San Rocco di Medole – ODV" l'Associazione è costituita in conformità al dettato del D. Lgs. 117/2017.

La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato", con dati riguardanti la registrazione regionale, costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterne dell'Associazione.

Art. 2

Contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

L'Associazione ha il seguente codice fiscale: 02340490206 e ha sede legale in Medole (MN), Via Garibaldi 12.

Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, spostare la Sede Legale dell'Associazione, nell'ambito dello stesso comune.

Art. 5

L'Associazione persegue senza scopi di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per supportare i bisogni della cittadinanza di Medole con particolare riferimento alle



persone non autonome o in stato di fragilità.

FINALITÀ

Art. 6

L'Associazione, nel perseguire la finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n° 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104 4 alla legge 22 giugno 2016 n° 112 e successive modificazioni.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n° 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Leg.117/2017.

In particolare l'Associazione in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità mediante:

- a) svolgimento di servizi per la tutela e la sicurezza delle persone durante manifestazioni in generale;
- b) l'assistenza sociale e socio sanitari ivi compresa l'attività di trasporto protetto diretta a garantire il diritto alla mobilità alle persone che versano in stato di difficoltà;
- c) l'attività di istruzione;
- d) l'attività di formazione;
- e) gli aiuti umanitari;
- f) l'allestimento di manifestazioni, spettacoli, mostre e rassegne;
- g) l'attività di promozione, tra gli associati, anche con la partecipazione di terzi, di in-



contri e dibattiti, tavole rotonde, convegni, conferenze e seminari che abbiano come oggetto tematiche inerenti lo scopo associativo;

Art. 7

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso il numero dei volontari impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'Associazione svolge l'attività esclusiva di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti della legge, nell'ambito di strutture ed enti pubblici o con questi convenzionate, o in collaborazione con altre associazioni e gruppo di volontariato.

L'Associazione cura direttamente la diffusione di risultati delle proprie attività mediante i mezzi che riterrà più opportuni.

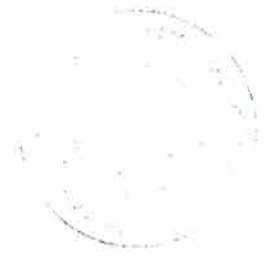
L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse.

Art.8

Tutti gli aderenti all'associazione hanno parità di diritti e di doveri e sono tenuti a perseguire le finalità e gli scopi dell'associazione funzionalmente alla loro personale attitudine, capacità e disponibilità. Tutti gli associati prestano la loro collaborazione in modo gratuito.

Gli aderenti hanno il diritto di:

- a) di partecipare alle assemblee di esprimere il loro voto; il socio minorenni esprime il proprio voto per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale;
- b) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e



di consultare liberamente i libri sociali e contabili dell'Associazione facendone richiesta scritta, anche mediante semplice messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere nei successivi 10 giorni;

- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- e) dare le dimissioni in qualsiasi momento;

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- b) versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

Art.9

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La modulistica necessaria è predisposta dal Consiglio Direttivo. L'ammissione di un nuovo associato decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che esamina le richieste pervenute nella prima riunione utile. La durata dell'adesione è illimitata nel tempo e sono escluse partecipazioni temporanee all'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione e rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.



L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art.10

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso (se previsto)
- c) per decesso;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- e) per persistente violazione degli obblighi statuari.

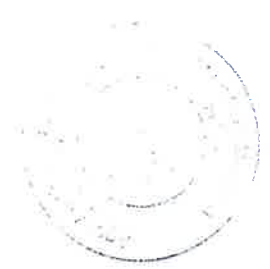
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Gli associati dimessi o revocati non hanno il diritto alla restituzione di quanto conferito nel patrimonio sociale.

Gli associati dimessi o revocati hanno l'obbligo di riconsegnare il materiale associativo a loro consegnato per svolgere attività sociale. Solo a titolo esemplificativo: divisa, giaccone, magliette, e ogni altro materiale sia di proprietà dell'Associazione o ne rechi i simboli identificativi.

Art.11

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione attraverso il pagamento della quota sociale annuale.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale. Il suo valore e il termine utile per il versamento sono deliberati dall'Assemblea in sede di approvazione del bi-



lancio preventivo. Detto contributo può essere richiesto ai soli soci maggiorenni, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Agli associati possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, e debitamente giustificate, entro i limiti fissati dal bilancio di previsione dell'esercizio corrente.

I criteri con i quali vengono riconosciuti i rimborsi spese devono essere predeterminati mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione garantisce con polizza assicurativa i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario

A tutte le cariche associative possono essere eletti i soci iscritti all'Associazione da almeno un anno.



Tutte le predette cariche associative sono prestate a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Art.13

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci iscritti hanno diritto di parteciparvi e di esprimervi il proprio voto secondo il principio una testa un voto. Il socio minorenni esprime il proprio voto per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.

Ogni associato può essere rappresentato da un altro associato, qualora non possa essere presente, con delega scritta anche non autenticata.

Ogni associato non può rappresentare più di due associati oltre a sé stesso.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Art.14

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto ad attenersi a quanto deliberato.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto mediante le schede predisposte. Le altre votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano.

Anche le votazioni non riguardanti i membri del Consiglio Direttivo si svolgeranno con voto segreto, qualora ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti aventi diritto al voto.

Di ogni riunione di Assemblea, in forma ordinaria o straordinaria, viene redatto, a cura del Segretario dell'Associazione, apposito verbale sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente e approvato, al primo punto all'ordine del giorno, nella riunione di Assemblea successiva. Nel caso di verbale di Assemblea in forma straordinaria, il relativo verbale



viene approvato nella prima riunione successiva dell'Assemblea in forma ordinaria. Una volta approvato il verbale viene inserito nell'apposito libro verbali.

Art.15

L'Assemblea in forma ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso di convocazione sottoscritto dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno, entro le date stabilite per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

L'Assemblea in forma ordinaria può essere convocata anche a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve effettuarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante avviso telefonico o posta elettronica o altro, recapitato ad ogni associato, e mediante avviso pubblico esposto nella bacheca e/o in altri luoghi reputati idonei.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione e validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti di persona o per delega scritta, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti, salvo dove diversamente specificato.

Art.16

L'Assemblea ordinaria svolge i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verificano le condizioni prescritte dagli art 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione;
 - approva eventuali regolamenti interni;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.17

L'Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto o su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

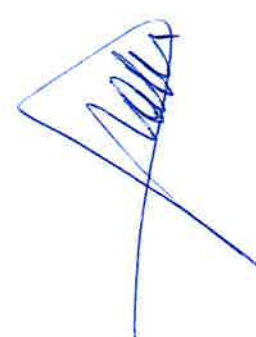
L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo diversamente specificato.

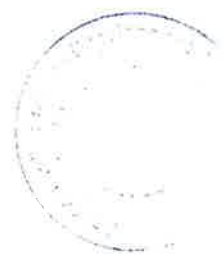
Art.18

L'Assemblea straordinaria svolge i seguenti compiti:

- a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) delibera sull'approvazione e sulla modifica dello statuto;
- c) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, inerente la gestione straordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO





Art.19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria, è composto da sette membri e dura in carica due anni.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci aventi diritto di voto che abbiano aderito da almeno un anno all'Associazione. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se durante il biennio vengono meno uno o più consiglieri, ad essi subentreranno i primi non eletti, i quali comunque, rimarranno in carica per il rimanente periodo. A parità di voti verrà eletto il volontario con più anzianità di servizio nell'Associazione medesima. Con ulteriore parità sarà eletto l'associato con la maggiore età anagrafica.

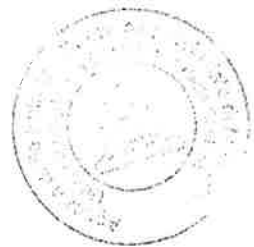
Se il numero dei non eletti non fosse sufficiente a supplire le mancanze durante l'intero biennio, è facoltà del Presidente convocare un'Assemblea per l'elezione dei membri mancanti, i quali rimarranno in carica per il rimanente periodo, oppure terminare il mandato con n numero di consiglieri inferiore al previsto.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limitazioni.

Art.20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e svolge i seguenti compiti:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione e il



Segretario;

- b) convoca l'Assemblea determinandone l'ordine del giorno;
- c) delibera sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione, per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le direttive del caso;
- d) predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su ogni altro atti di carattere patrimoniale e finanziario;
- f) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da un consigliere;
- g) delibera l'accettazione delle domande per la qualifica di volontario operativo;
- h) delibera sull'eventuale revoca degli aderenti;
- i) delibera su proposte di convenzione e collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, autorizzando il Presidente alla loro sottoscrizione.

Art.21

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la riunione mediante avviso telefonico o posta elettronica o altro, recapitato ad ogni componente, e mediante avviso pubblico esposto nella bacheca e/o in altri luoghi reputati idonei.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente il Presidente e complessivamente la metà più uno dei consiglieri in carica (Presidente compreso).

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche senza convocazione ufficiale, ma in questo caso è necessaria la presenza di tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei

consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Per ogni direttivo svolto viene redatto dal Segretario un verbale scritto, sottoscritto dallo stesso Segretario, dal Presidente.

Di ogni riunione di Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Segretario dell'Associazione, apposito verbale sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente e approvato, al primo punto all'ordine del giorno, nella riunione di Consiglio Direttivo successiva. Una volta approvato il verbale viene inserito nell'apposito libro verbali.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art.22

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e svolge i seguenti compiti:

- a) acquisisce la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) presiede l'Assemblea
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) mantiene i contatti con privati, enti pubblici, altre organizzazioni che interessano le attività dell'Associazione;
- f) in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- g) sottoscrive accordi, contratti, convenzioni con enti pubblici, privati ed altre associazioni, sempre nel rispetto delle finalità e degli scopi dell'Associazione e dietro mandato del Consiglio Direttivo;
- h) esegue pagamenti ed incassi, accetta formalmente donazioni e lasciti da pubbliche



amministrazione, enti, istituzioni e privati.

Art.23

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e subentra in tutti i compiti del Presidente dietro esplicita delega dello stesso o qualora si verifichino cause di forza maggiore.

Art. 24

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Segretario dell'Associazione redige il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, procede alla verifica dei presenti e mette al vaglio del Presidente eventuali deleghe.

Il Segretario cura il disbrigo delle pratiche, compila e conserva i libri sociali, mantiene aggiornato il registro dei volontari iscritti e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.

Nel caso il Segretario sia impossibilitato a partecipare ad un'Assemblea o Consiglio Direttivo, spetta al Presidente, prima dell'inizio della riunione, nominare tra i presenti chi ne svolga le funzioni e curi la stesura del verbale.

PATRIMONIO – ENTRATE

Art. 25

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 26

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;

- 
- b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - j) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art.27

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal Segretario.

Art.28

Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati solamente per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione non potrà in nessun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti costituiti in seno alla propria struttura.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.29



L'esercizio finanziario dell'anno 2011 inizia alla data di costituzione dell'Associazione e si chiude il 31 dicembre. A seguire, l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art.30

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13 – 3° comma, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Detto bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.31

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta convocazione di apposita assemblea straordinaria ed è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei volontari associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45-comma 1, del D. Lgs. 117/2017, qualora attivato ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 – comma 1 del D. Lgs. 117/2017-

Per tale scopo, all'atto dello scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32

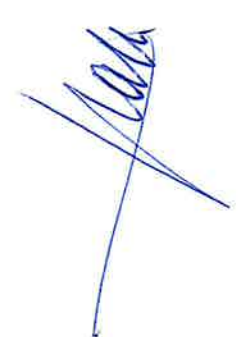
Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato a cura dell'Assemblea

Art. 33

Qualunque controversia tra gli associati o tra uno o più associati e il Consiglio Direttivo o un suo componente, deve essere portata all'attenzione dell'Assemblea che decide con decisione inappellabile.

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



25 DIC, 2022

Registrato a Casale Monf. alla Sezione addi Reg.
n. 1517 3
ESENTE
.....
.....
.....
.....



Per il Sindaco del
MUNICIPIO PROVINCIALE
di Casale Monferrato
Sindaco

[Handwritten signature]



SERVIZIO SOCIALE
ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DISABILI
SERVIZIO PASTO A DOMICILIO PER ANZIANI
SORVEGLIANZA INGRESSO SCUOLE
SERVIZIO DURANTE MANIFESTAZIONI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 DICEMBRE 2022

Il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 18,30 presso la sala consiliare del Comune di Medole, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Volontari San Rocco di Medole ODV per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117 del 2017)

In prima convocazione sono presenti fisicamente o per delega n° 12 soci su un totale di n° 94 soci iscritti. Verificato che nella prima seduta l'Assemblea non ha raggiunto il quorum richiesto dallo statuto per poter deliberare si attende la seconda convocazione che avviene nella stessa sede alle ore 18,30.

Numero soci presenti 24 – deleghe 8-

Presiede l'Assemblea Bruno Pesci nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, Verbalizza il sig. Franco Franceschetti nella sua qualità di Vicepresidente.

Il Presidente, accertata la regolarità dell'Assemblea convenuta in seconda convocazione, con n° 32 soci presenti o con delega, dichiara aperta la seduta.

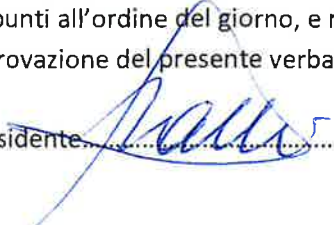
Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ha notificato, in data 29 agosto 2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di migrazione nel Registro Unico. Tale termine è stato poi sospeso fino al 15 settembre e per effetto dell'art. 25 bis del decreto legge 73/2022, approvato in sede di conversione in legge in data 2 agosto 2022. Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro unico è condizione per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge. Il Presidente, infine, specifica che le modifiche in oggetto possono essere deliberate con l'Assemblea Ordinaria per riserva di legge (art. 101 del D. Lgs. 117/2017) essendosi tali modifiche rese necessarie a seguito di uno specifico provvedimento emanato dall'Ufficio Territoriale del Registro Unico.

E' stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto.

L'Assemblea chiamata a votare, DELIBERA con voti favorevoli n° 32, voti contrari n° ZERO, astenuti n° ZERO di adottare il nuovo statuto.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Vice Presidente.....

Il Presidente.....

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017 corretto dall'art. 26 D. Lgs 105/2018